

# CONTRATTO DI APPALTO PER L'IMBOSCHIMENTO DI TERRENI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

tra

**PYRECO S.R.L.**, con sede legale in (26037) - San Giovanni in Croce (CR) – Via Sacchini , 22, Partita Iva – Codice Fiscale – Iscr.reg.Imprese: 01336280209, Iscrizione R.E.A : CR-152804 - Capitale Sociale: € 10.400,00 i.v. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* Perali Alberto, C.F. PRLLR84S06C618T, di seguito denominata “**Pyreco**”

e

l'**Avv. CARLO ALBERTO MALATESTA**, nato a Bozzolo (MN) il 20/10/1974 residente in Via Circonvallazione n.11/A, agente non in proprio, ma nella qualità di Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione dell'impresa **CONSORZIO FORESTALE PADANO Soc. Agricola Coop.** avente sede legale in Casalmaggiore (CR) via Guglielmo Marconi n.1 – partita IVA 00778440198, di seguito denominato “**Consorzio Forestale Padano**”

premesse

- che Pyreco, ha presentato istanza alla Provincia di Cremona per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica forestale ordinaria relativa ad intervento di trasformazione di un'area a bosco di sua proprietà della superficie di mq 7350, ricadente nel Comune di San Giovanni in Croce (CR) ed individuata catastalmente come di seguito: Foglio 11, mappali 421 e 424.
- che, nell'ambito di tale iter autorizzativo Pyreco si è obbligata a realizzare un bosco permanente di compensazione, riforestando una presella di terreno che abbia una superficie pari a mq 7350 e una densità minima di impianto, rapportata ad ettaro, pari a 1.300 piante, come dettagliatamente previsto dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 675/2005 (**Allegato n. 1a**);
- ai fini dell'assolvimento di tale prescrizione, con provvedimento Verbale della Provincia di Cremona Settore Ambiente e Territorio Rif prot: 25527/2024 Oggetto: Sopralluogo relativo alle condizioni dell'appezzamento censito ai mappali 421 e 424 Foglio 11 in comune di San Giovanni in Croce, al fine di verificare la natura della vegetazione presente e se sussista il vincolo del bosco (**Allegato 1b**), è stata individuata come area per la realizzazione del bosco permanente di compensazione, idonea a garantire le prescrizioni richieste nell'ambito del citato iter autorizzativo, quella sita in comune di Motta Baluffi (CR), di estensione pari a 7350 mq, catastalmente individuata come di seguito: Foglio 16 mappale N.C.;
- il Consorzio Forestale Padano detiene l'area di cui alla premessa precedente per effetto di regolare Concessione rilasciata da Regione Lombardia (**Allegato n. 2a**) cui è correlato un “Disciplinare di concessione di Area Demaniale” (**Allegato n. 2b**) che regola le modalità di utilizzo dei terreni;
- il Consorzio Forestale Padano è disponibile a mettere a disposizione l'area di cui alla premessa precedente ai fini dell'utilizzo consistente nella realizzazione del bosco permanente di compensazione che Pyreco si è obbligata a realizzare, avendo verificato – e garantendo espressamente – la conformità di tale utilizzo con il citato Disciplinare, nonché con ogni provvedimento disciplinante il proprio titolo di godimento e ad ogni prescrizione imposta da Regione Lombardia; che l'iter autorizzativo sotteso all'oggetto del presente contratto è stato espletato compiutamente e sono state rilasciate con esito positivo, da parte degli enti competenti, tutte le autorizzazioni necessarie.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

## Articolo 1 – Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formeranno parte integrante e essenziale del presente Contratto.

## Articolo 2 – Oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina e norma l'esecuzione da parte del Consorzio Forestale Padano dell'intervento commissionato da Pyreco di forestazione permanente previsto quale opera di compensazione previsto dal provvedimento l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 675/2005 (di seguito “**Intervento di Forestazione Permanente**”) presso i terreni siti in comune

di Motta Baluffi (CR), dell'estensione complessiva di ettari 0,735 di seguito catastalmente individuati: Foglio 16 mappale N.C. (di seguito "Area di Forestazione Permanente") e la successiva manutenzione.

Per effetto del presente Contratto il Consorzio Forestale Padano, in qualità di concessionario dell'area di Area di Forestazione Permanente, autorizza l'esecuzione dell'Intervento di Forestazione Permanente commissionato da Pyreco, come descritto all'art. 3, garantendo la legittimità dell'utilizzo dell'area per effetto di tale intervento rispetto ad ogni titolo disciplinante il rapporto di concessione e ad ogni prescrizione imposta da Regione Lombardia, quale ente concedente.

### Articolo 3 – Descrizione dell'Intervento di Forestazione Permanente

L'Intervento di Forestazione Permanente consistente nell'impianto di una area boschiva pari a mq 7350 presso l'Area di Forestazione Permanente oggetto del presente Contratto, è quello descritto

- nella documentazione componente gli **Allegati 1a e 1b**, costituita da l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 675/2005 e da Verbale della Provincia di Cremona Settore Ambiente e Territorio Rif prot: 25527/2024  
Oggetto: Sopralluogo relativo alle condizioni dell'appezzamento censito ai mappali 421 e 424 Foglio 11 in comune di San Giovanni in Croce, al fine di verificare la natura della vegetazione presente e se sussista il vincolo del bosco;
- Progetto esecutivo, comprensivo di Piano di Manutenzione, compresi nell'**Allegato 3** al presente Contratto;
- ha ad oggetto l'Area di Forestazione di cui il Consorzio è concessionario in forza dei titoli *sub* **Allegati 2a e 2b**;

I parametri progettuali da rispettare da parte del Consorzio sono i seguenti:

DESCRIZIONE	VINCOLO
Superficie totale	7.350,00 mq
Piante ad ettaro	Minimo 1.300 piante/ha radure escluse
% arbusti	Max 25%
Piante utilizzabili	solo specie autoctone


### Articolo 4 - Obblighi a carico del Consorzio Forestale Padano

Il Consorzio Forestale Padano si impegna ad eseguire a regola d'arte l'Intervento di Forestazione Permanente descritto all'articolo precedente, conformemente alla documentazione ivi richiamata e a ogni obbligo di legge, nonché nel rispetto del decreto di concessione e relativo disciplinare (**Allegati 2a e 2b**) e secondo le indicazioni vincolanti del professionista (direttore lavori) incaricato da Pyreco nonché dall'U.T.R. e da ogni altro soggetto ed ente competente.

L'esecuzione dell'Intervento di Forestazione Permanente comprenderà in ogni caso le seguenti prestazioni:

- supporto tecnico alla progettazione del nuovo imboscimento curata dal professionista incaricato da Pyreco;
- aratura/fresatura delle aree di nuovo impianto, sfalcio preliminare ed eliminazione infestanti se necessari alla buona riuscita dell'impianto sulla base delle indicazioni del professionista incaricato da Pyreco;
- tracciamento e squadra;
- fornitura di piante forestali fornite di passaporto e certificato di provenienza in contenitore (vaso 8 x 8), di età minima 1+1, secondo le specie previste dall'allegato Progetto o secondo le eventuali modifiche richieste dalle U.T.R.;
- messa a dimora delle piante forestali con trivella montata su trattore o manuale;
- fornitura e posa piastra pacciamante biodegradabile (50 cm. x 50 cm.);
- fornitura e posa shelter in materiale biodegradabile quadrati altezza 50 cm tipo climatex o protectnet plus;
- fornitura e posa di palo tutore di bambù di altezza superiore ai 1,5 m;
- irrigazione per favorire l'attecchimento;
- restituzione grafica del nuovo imboscimento secondo le eventuali richieste delle U.T.R. e nei formati dalle stesse stabiliti.

Il Consorzio Forestale Padano si impegna altresì ad eseguire, per la durata di seguito indicata, a regola d'arte, conformemente alla documentazione di cui agli **Allegati 1a e 1b**, nonché nel rispetto del decreto di concessione e relativo



disciplinare (**Allegati 2a e 2b**) e di ogni prescrizione proveniente da professionista incaricato (Dottore Agronomo o Dottor Forestale) da Pyreco, dall'U.T.R. e da ogni altro soggetto ed ente competente ovvero normativamente prevista le operazioni di Manutenzione dell'Area di Forestazione Permanente necessarie alle cure colturali ed al mantenimento delle migliori condizioni generali dell'imboschimento, ivi incluse quelle di seguito descritte.


<b>TABELLA 1</b>			
<b>Descrizione operazione</b>	<b>1 anno</b>	<b>2 anno</b>	<b>3 anno</b>
Sfalcio con triturazione in loco	6	6	6
Eliminazione di infestanti	s.n.	s.n.	s.n.
Irrigazione di soccorso	6	6	6
Controllo e verifica impianto; verticalità delle piantine, shelter, tutori ecc.	s.n.	s.n.	s.n.
Sostituzione piantine morte o non corrispondenti in modo da garantire la densità di 1300 p/ha	si	si	si

Il periodo di manutenzione ha durata di anni 3 ed inizia a decorrere dal giorno in cui viene verificata da Pyreco l'ultimazione - esatta ed a regola d'arte - di tutte le attività necessarie per completare l'Intervento di Forestazione Permanente i lavori di impianto mediante apposito documento scritto.

#### **Articolo 5 – Garanzie e responsabilità a carico del Consorzio Forestale Padano**

Il Consorzio Forestale Padano, ferma restando ogni ulteriore garanzia prevista per legge, dichiara e garantisce espressamente:

- che l'Area di Forestazione Permanente messa a disposizione per le finalità sottese al Contratto e descritte nelle sue Premesse, è in detenzione allo stesso per effetto di regolare Concessione rilasciata da Regione Lombardia (**allegato n. 2a**);
- la realizzazione dell'Intervento di Forestazione Permanente e della relativa Manutenzione, nonché di ogni altra attività oggetto del presente contratto, è perfettamente compatibile alle prescrizioni imposte da Regione Lombardia, al citato Decreto di concessione ed al relativo "Disciplinare di concessione di Area Demaniale" (**allegato n. 2b**) che regola le modalità di utilizzo dei terreni;
- di avere piena conoscenza di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e di tutti i termini e le condizioni della Convenzione e di aver accuratamente esaminato e dichiarato eseguibili a regola d'arte le Opere;
- che tutte le opere oggetto del presente Contratto saranno eseguite da personale dotato di adeguata preparazione professionale nonché nel rispetto di ogni norma in materia di sicurezza del lavoro, assumendo la responsabilità delle attività rese dal proprio personale e del risultato di tali attività; con particolare riferimento alla profilassi del Tarlo asiatico che al momento non esistono limitazioni alle specie di piante da impiantare, ma che, in ogni caso, saranno rispettate tutte le indicazioni, restrizioni ed ogni altra prescrizione in vigore al momento dell'impianto;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- di essere in possesso di tutte le risorse, esperienze, qualifiche, autorizzazioni e competenze necessarie per l'esecuzione del presente Contratto;
- di ritenere congrui ed adeguato i Corrispettivi di cui all'articolo successivo, sulla base di una propria autonoma valutazione delle quantità e qualità delle Opere oggetto del Contratto e di conoscere e accettare che l'importo complessivo del Corrispettivo resta fisso e invariabile;
- di ben conoscere il sito sul quale verranno eseguite le Opere e di aver quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle Opere da eseguire, nonché di aver debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le aree di cantiere, le condizioni del sito, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento delle Opere e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle Opere e di aver giudicato le stesse realizzabili;
- di avere esatta cognizione della natura delle Opere e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa che possano influire sulla loro esecuzione;

  
 3 

- di aver preso visione del Cronoprogramma e di ritenerlo pienamente attuabile;

Il Consorzio Forestale Padano sarà responsabile per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che Pyreco o terzi possano subire in relazione o dipendenza del contenuto del presente Contratto e manleva fin d'ora Pyreco da ogni eventuale pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a carico di quest'ultima a fronte dell'inadempimento degli obblighi contrattuali o normativi previsti a suo carico, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità dell'Area di Forestazione Permanente.

#### Articolo 6 – Corrispettivi, impegno solidale dei committenti, termini di pagamento

A fronte dell'esecuzione a regola d'arte della attività necessarie all'Intervento di Forestazione Permanente come sopra descritto, Pyreco si obbliga a corrispondere al Consorzio Forestale Padano un importo pari ad [REDACTED] nei seguenti termini e modalità:

- € [REDACTED] alla sottoscrizione del presente contratto e con pagamento immediato;
- € [REDACTED] a fine lavori di imboscamento, una volta verificato l'impianto da parte del committente, con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura conseguentemente emessa;
- € [REDACTED] al rilascio del collaudo regionale, con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura conseguentemente emessa;

A fronte dell'esecuzione a regola d'arte della attività necessarie ai fini della Manutenzione, come sopra descritte, per un importo di € [REDACTED] suddivisi nei tre anni successivi e fatturati con la ripartizione che segue:

1° anno manutenzione	€ [REDACTED]
2° anno manutenzione	€ [REDACTED]
3° anno manutenzione	€ [REDACTED]

La fatturazione per l'anno di riferimento potrà avvenire da parte del Consorzio Forestale Padano solo a seguito di benestare da parte del professionista (direttore lavori) che sarà incaricato da Pyreco di esperire i controlli di rito entro e non oltre il 30 novembre di ogni annata silvana.

La fattura, successiva al benestare della DL., dovrà essere saldata al Consorzio Forestale Padano entro 30 giorni dalla data di emissione.

Tutti i succitati Corrispettivi non potranno essere variati a causa dell'inflazione o per alcuna altra ragione.

Non trovano applicazione al presente Contratto gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, previa presentazione, da parte del Consorzio Forestale Padano, del DURC.

È espressamente vietata qualsiasi forma di cessione e/o trasferimento e/o delegazione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Sono vietati il subappalto e la cessione del presente Contratto.

#### Articolo 7 – Durata e cronoprogramma

Il presente contratto ha inizio con la data di firma e termina decorso il periodo triennale di manutenzione degli impianti forestali così come meglio descritto nel precedente art. 4. Le varie operazioni sono scandite secondo la seguente tabella temporale:



<b>Realizzazione dell'Intervento di Forestazione Permanente</b>			
<b>Manutenzioni del nuovo impianto forestale</b>	<b>Marzo – novembre 2025</b>	<b>Marzo – novembre 2026</b>	<b>Marzo – novembre 2027</b>
<b>Descrizione operazione</b>	<b>1 anno</b>	<b>2 anno</b>	<b>3 anno</b>
Sfalcio con triturazione in loco	6	6	6
Irrigazione di soccorso	6	6	6
Controllo e verifica impianto; verticalità delle piantine, shelter, tutori ecc. Sostituzione piantine morte o non corrispondenti in modo da garantire la densità di 1300 p/ha	s.n.	s.n.	s.n.

Si ricorda che, per motivi fisiologici legati alle piante e per ragioni normative fissate dalla Legge Regionale, non è possibile piantare oltre il 31 marzo.

#### **Articolo 8 - Diffida a adempiere**

Senza pregiudizio per ogni altro suo diritto, Pyreco potrà risolvere il presente contratto previa diffida ai sensi dell'art.1454 c.c. in caso di inadempienza del Consorzio Forestale Padano alle obbligazioni previste nel presente contratto alle quali questa non ponga rimedio entro un giorno dal ricevimento della comunicazione della diffida.

#### **Articolo 9 - Trasparenza prezzi e prestazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Consorzio Forestale Padano espressamente e irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del contratto.

Dichiara, inoltre, di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili, e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto.

Il Consorzio Forestale Padano si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme o altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi in esso assunti.

Nel caso risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., per fatto e colpa del Consorzio Forestale Padano, che sarà, di conseguenza, tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa e verrà perseguito in ogni opportuna sede, civile e penale.

#### **Articolo 10 – Riservatezza**

Il Consorzio Forestale Padano si impegna a mantenere la massima riservatezza, nella vigenza del presente contratto e successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa, su qualsiasi informazione, dato e/o esperienza relativa all'organizzazione, all'attività di Pyreco ed in generale su qualsiasi informazione, dato e/o esperienza relativa a Pyreco, dei quali sia venuta a conoscenza durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Il Consorzio Forestale Padano fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D. lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, il Consorzio Forestale Padano dichiara di aver ricevuto le informative imposte dalla citata normativa.

Pyreco conformerà il trattamento dei dati personali raccolti a fronte dell'esecuzione del presente Contratto alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della privacy, comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza.

#### **Articolo 12 – Sicurezza sul lavoro**

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs.81/2008 e ss.mm. sarà cura del Consorzio Forestale Padano ottemperare a tutti gli obblighi, in materia di sicurezza, per l'espletamento delle operazioni oggetto della presente contratto manlevando da ogni relativa responsabilità Pyreco.

### Articolo 13 – Disposizioni finali

La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal Contratto o non abbiano richiesto all'altra parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del Contratto non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra parte.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si applicheranno le norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona,

Pyreco S.r.l.  
  
Via Sacchini, 22  
26041 Casalmaggiore (CR) Italia  
Cod. Fisc. e P. IVA: 01336210209

per il Consorzio Forestale Padano  
**CONSORZIO FORESTALE PADANO**  
Soc. Agr. Coop.  
Avv. Carlo Alberto Malatesta  
Via Marconi, 1 - Tel. 0375 40702  
26041 CASALMAGGIORE (CR)  
C.F. e P. IVA: 00778440198

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente fra loro sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trova applicazione l'art. 1341 c.c.. Si approvano comunque specificamente le seguenti clausole: art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 12.

Cremona,

Pyreco S.r.l.  
  
Via Sacchini, 22  
26041 Casalmaggiore (CR) Italia  
Cod. Fisc. e P. IVA: 01336210209

per il Consorzio Forestale Padano  
**CONSORZIO FORESTALE PADANO**  
Soc. Agr. Coop.  
Via Marconi, 1 - Tel. 0375 40702  
26041 CASALMAGGIORE (CR)  
C.F. e P. IVA: 00778440198